

*Procedimenti in Camera di Consiglio relativi all'esercizio della
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli*

Premesso:

a seguito del DLGS n. 154/2013, non sussiste motivo di diversificazione tra i procedimenti riguardanti la prole, sia essa nata nel rapporto matrimoniale o al di fuori di questo, si ritiene che detti procedimenti, di cui al capo II, del titolo IX del libro I del c.c., debbano essere trattati con le medesime modalità e regole applicate ai procedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e in particolare:

Ricorso introduttivo

Art. 1

Il ricorso congiunto può essere presentato direttamente dalle parti personalmente, anche senza l'assistenza di un difensore.

1. Unitamente al ricorso introduttivo il ricorrente avrà cura di depositare:

- stato di famiglia, certificato di residenza di entrambi i genitori e del minore;
- le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale, complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico).


2. E' inoltre richiesto, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti piu' rispondenti alle effettive capacità economiche e patrimoniali delle parti, che il difensore produca, già con il ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a documentare la propria situazione economica (buste paga anno in corso, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, visure catastali dei beni immobili di cui è intestatario nonché le visure dei beni mobili registrati, estratti e movimentazioni dei conti correnti bancari o postali relativi all'ultimo anno precedente il deposito del ricorso, assicurazioni, conti deposito, investimenti in titoli o altre forme di investimento, ecc.).

3. Il genitore richiedente l'assegnazione della casa familiare avrà cura di indicare con precisione gli estremi catastali identificativi della stessa, oltre che l'ubicazione.

Decreto fissazione udienza collegiale

Art. 2

1. Al momento della presentazione del ricorso la Cancelleria comunicherà direttamente, sulla base di un calendario predisposto dal Presidente del Tribunale, la data e l'orario di comparizione delle parti. Il decreto di fissazione emanato



successivamente rispecchierà la data già comunicata dalla Cancelleria.

Se il ricorso non è congiunto, il decreto di fissazione dell'udienza Collegiale disporrà:

- la fissazione dell'udienza di comparizione secondo legge e comunque in tempi ragionevoli ad assicurare le tutele richieste dalle parti, nonché l'assegnazione al convenuto-resistente di un termine, fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, per il deposito in cancelleria di una memoria difensiva;

- l'informazione al convenuto della possibilità di ricorrere al patrocinio di un difensore, patrocinio che, qualora ne sussistano le condizioni, potrà essere anche a spese dello Stato.

- l'ordine di produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale, complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico), le visure catastali dei beni immobili di cui è intestatario nonché le visure dei beni mobili registrati, nonché ogni altra documentazione necessaria a documentare la situazione economica della parte (ad es. buste paga anno in corso, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, visure catastali dei beni immobili di cui è intestatario nonché le visure dei beni mobili registrati, estratti e movimenti dei conti correnti bancari o postali relativi all'ultimo anno precedente l'inizio del procedimento, assicurazioni, conti deposito, investimenti in titoli o altre forme di investimento, ecc.).

2. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è inoltre auspicabile che i difensori, provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini assegnati nel decreto di fissazione di udienza collegiale e ogni opportuna documentazione a sostegno delle domande svolte per consentire al Collegio di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti nell'interesse dei figli.

3. Tra la notifica del ricorso e l'udienza dovranno decorrere almeno 20 giorni (salvo casi di particolare urgenza).

Udienza Collegiale

Art. 3

1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adequata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse

2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione, per fasce orarie diverse per i procedimenti congiunti e giudiziali

3. Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si

tiene l'orario di trattazione delle singole cause

4. Non sarà ammessa la presenza di figli all'udienza collegiale, salvo che non sia stata disposta l'audizione degli stessi.

5. Il Collegio ascolterà i genitori prima separatamente, ciascuno alla presenza del proprio difensore, e poi congiuntamente, con l'assistenza dei difensori; con il consenso di entrambe le parti si potrà procedere anche con la sola audizione congiunta evitando quella separata; seguirà la trattazione orale della causa, che avrà luogo secondo le regole del contraddittorio. In caso di audizione separata le dichiarazioni rese dai genitori verranno verbalizzate integralmente, previa lettura delle stesse; il Collegio comunicherà a ciascuna parte quanto dichiarato all'altra, dandone lettura, così da consentire immediata replica.

6. Allorché sarà data la parola ai difensori, questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Collegio farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all'altra parte.

7. All'udienza collegiale le parti ed i rispettivi difensori indicheranno le rispettive proposte in merito alla regolamentazione dell'esercizio della genitorialità, all'assegnazione della casa familiare, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento (specificando le necessità in merito alle spese straordinarie).

8. Il Collegio, al fine di garantire la formale parificazione del trattamento dei figli nati nel matrimonio all'interno del giudizio di separazione o di divorzio e dei figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento volto alla regolamentazione del loro affidamento e mantenimento, disporrà l'assunzione delle prove e, in generale, l'attività istruttoria che riterrà opportuna alla luce delle richieste delle parti; qualora l'istruzione del giudizio necessiti di ulteriori approfondimenti e/o di assunzione di prove, nelle more dell'espletamento dell'istruttoria da compiere, se necessario ed opportuno, il Collegio assumerà provvedimenti provvisori ed urgenti e fisserà ulteriori udienze per la prosecuzione del giudizio.

9. In caso di mancata produzione della documentazione reddituale e patrimoniale entro il termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale o, comunque, entro l'udienza di comparizione davanti al Collegio, lo stesso, qualora ritenga che la mancata produzione non derivi da cause imputabili alla parte, potrà disporre un breve rinvio al fine di consentire la produzione, sino a cinque giorni antecedenti la successiva udienza collegiale nella quale sia presente il Relatore. Qualora l'omissione perduri la stessa sarà valutata ai sensi dell'art. 116 cpc..

10. Nei casi di particolare complessità o in presenza di specifiche e motivate esigenze difensive il Collegio, se richiesto, potrà concedere alle parti un termine, non inferiore a cinque giorni, per sintetiche repliche rinviando ad una udienza



successiva, da fissarsi a breve ma, comunque, non prima di cinque giorni dalla scadenza del suddetto termine, per la discussione o per eventuali esigenze istruttorie, compresa l'audizione di persone informate sui fatti.

11. Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei genitori, il Collegio potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE -indicatore della Situazione Economica Equivalente- redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita).

12. Ove siano accertate evidenti diversità tra reddito dichiarato e reddito effettivo di ciascun genitore, il Collegio disporrà gli accertamenti relativi a mezzo della Guardia di Finanza fissando un contributo provvisorio in attesa dell'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, fissando nuova udienza per il provvedimento definitivo.

13. Al fine di disporre gli accertamenti delegati alla polizia tributaria è auspicabile che i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall'altro coniuge sulla propria situazione reddituale o patrimoniale, ma forniscano dati mirati e utili che giustificano la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.

14. Il Collegio, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, può richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni (desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell'Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili ecc.

15. In ogni caso il Collegio può richiedere alla polizia tributaria nell'ambito degli accertamenti delegati di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73

16. Il Collegio dispone l'ascolto del minore, in conformità al disposto dell'art. 336 bis c.c., come da allegato C) "Modalità per l'ascolto del minore".

17. Il differimento dell'udienza finalizzato a favorire intese conciliative dovrà essere contenuto - massimo 40/50 giorni - e disposto solo ove le parti dimostrino concreta volontà di superare le divergenze.

18. Il Collegio nei casi di trasformazione del procedimento da giudiziale in congiunto, raccoglierà le volontà delle parti in verbale cartaceo che, sottoscritto dalle stesse e dai difensori, farà parte del fascicolo e integrerà il verbale



telematico.

Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap gravi

Art. 4

1. Il Collegio procede all'ascolto dei figli minorenni, con le modalità indicate nell'art. 336 bis c.p.c. - sentita la posizione dei genitori al riguardo e valutata l'opportunità della presenza di uno specialista in discipline psicologiche; qualora si reputi l'esame superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, il Collegio indicherà a verbale le ragioni che giustificano la soluzione adottata (v. allegato C relativo all'ascolto del minore)
2. Il Collegio, nei casi di evidente situazione di grave disagio socio-economico o situazioni di grave pregiudizio per i figli minorenni ovvero maggiorenni portatori di gravi handicap (art. 337 septies co. II° c.c.) e in ogni ipotesi in cui emerga la necessità di compiere ulteriori accertamenti tramite i SS. SS., potrà conferire mandato per il compimento di accertamenti, anche urgenti, ai servizi sociali del Comune di residenza del figlio, con specifica indicazione dell'oggetto degli accertamenti e prescrivendo modalità che garantiscano il contraddittorio, come descritte in seguito (v. richiesta accertamenti e informative ai servizi sociali territoriali). Solo in casi eccezionali, ove l'ascolto delle parti, dei figli e la documentazione prodotta non consentano di avere un quadro completo della situazione, il Collegio, potrà avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico, al quale formulerà precisi quesiti al fine di acquisire gli elementi necessari ad assumere i provvedimenti provvisori e urgenti: in tal caso l'accertamento del CTU si svolgerà con termini ridotti e il quesito sarà formulato con specifico riguardo alla necessità di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza presidenziale. (v. quesito per il CTU allegato D).
3. Il Collegio, ove necessario, per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli, potrà raccomandare ai genitori di svolgere un percorso di mediazione familiare presso strutture pubbliche o private suggerimento, che ove accolto, comporterà la fissazione della nuova udienza solo al termine o interruzione dell'intervento, che il mediatore comunicherà al Collegio. Del percorso svolto in mediazione non potrà tenersi conto nei provvedimenti da adottare.
4. Tale possibilità non viene esperita ogni volta in cui vi siano evidenze di maltrattamenti ed abusi sulla madre e/o sul minore, nonché sussistano ordini di protezione ex art. 342 bis del c.c..

Modalità per l'audizione dell'ascolto del minore



Art. 5

L'ascolto del minore verrà disposto dal Collegio prima di ogni attività istruttoria e sarà disciplinato dal relativo Protocollo.

(si richiama il Protocollo in tema di ascolto del minore, allegato C))

Provvedimento Collegiale

Art. 6

1. Il Collegio adotterà ogni opportuno provvedimento ex art. 337 ter c.c. e seguenti.
2. Nei provvedimenti adottati sarà cura del Collegio specificare le modalità di regolamentazione dei rapporti dei figli minori con il genitore non collocatario.
3. E' auspicabile che, salvo casi eccezionali, dette modalità siano tali da dare attuazione concreta alle finalità di cui all' art. 337 ter, 1° co., c.c., mediante la previsione di tempi di permanenza equivalenti del minore con ciascuno dei genitori.
4. Costituiscono eccezioni all'affido condiviso gli effetti del maltrattamento assistito sulla salute e la sicurezza dei minori come indicati dalla Convenzione di Istanbul, specificamente agli artt. 26 e 31, nonché la sussistenza di ordini di protezione ex art. 342 bis del c.c..

La sicurezza in questi casi è il primo valore da assumere come parametro di riferimento nelle scelte sull' affido, per cui il diritto al rapporto equilibrato con i due genitori, come proposto dall'art. 337 ter c.c., diviene diritto secondario rispetto al diritto costituzionalmente prioritario alla salute ed alla sicurezza personale.

Pertanto, in caso di violenza sulla donna, acquisita la richiesta, disposta al secondo comma dell'art. 337-quater c.c. e le evidenze relative, dispone l'affido esclusivo in capo alla madre e altre misure idonee alla tutela del minore.

N.B. La Cassazione a Sezioni Unite N. 10959 del 16 marzo 2016 chiarisce e fa proprie tutte le enunciazioni della convenzione di Istanbul e ci riporta al tema dell'interpretazione conforme che è un dovere istituzionale e norma giuridica prioritaria.

5. Nell'assunzione dei provvedimenti relativi agli obblighi contributivi, sarà cura del Collegio indicare:

- la data di decorrenza dell'obbligo contributivo, in mancanza di tale precisazione, il momento dal quale il contributo è dovuto dal momento della presentazione del ricorso;
- la definizione delle cd. spese straordinarie secondo le indicazioni fissate in altra parte del presente protocollo;

- le spese ordinarie o straordinarie da sostenersi da entrambi i genitori, sulla base di idonea documentazione, nella percentuale che sarà stabilita, così come appresso individuate.
- le modalità ed i termini di corresponsione delle stesse;
- l'individuazione del genitore beneficiario degli assegni familiari (tenuto conto che ha diritto solo il genitore con rapporto di lavoro indeterminato di diritto pubblico e/o privato).

Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori. (v. protocollo allegato)

Art. 7

1. È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06- non si limitano ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese -rispetto al contributo fisso mensile- che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc).
2. E' altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.
3. E' auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i genitori, sia dal Collegio nell'emanazione dei provvedimenti.

Richiesta accertamenti e informative ai servizi sociali territoriali

Art. 8

1. Il Collegio potrà, ove assolutamente necessario, avvalersi dei servizi sociali al fine di acquisire una indagine socio-familiare, con particolare riguardo alle condizioni di vita dei figli ed al rapporto tra i medesimi e ciascuna figura genitoriale, restando, comunque, riservata al Tribunale ogni valutazione circa la idoneità genitoriale dell'una e dell'altra parte e/o circa la migliore forma di affidamento/col-locazione/frequentazione del minore.
Di questo si farà espressa menzione nel provvedimento di incarico ai Servizi Sociali territoriali.
2. A tal fine il Collegio, nel contraddittorio tra le parti, individuerà gli atti ed i



documenti del fascicolo da trasmettere al S.S. e disporrà che il deposito della relazione conclusiva sia tempestivamente comunicato, a cura della Cancelleria, ai difensori, unitamente al termine congruo che assegnerà prima dell'udienza, per deduzioni ed osservazioni sulle relazioni.

3. Le parti, direttamente o a mezzo dei difensore, avranno accesso alla documentazione acquisita dal S.S., salvo che il Collegio, per tutelare l'interesse del figlio o delle parti, provveda a segretarla, con provvedimento motivato.

4. Le parti potranno aderire al programma di sostegno eventualmente suggerito dal Servizio Sociale ed accordarsi sull'affidamento, collocazione, frequentazione dei figli e sulla gestione della responsabilità genitoriale, accordo di cui il giudice terrà conto ex art. 337 ter co. II° C.C..

5. E' auspicabile che i difensori, se richiesto dalla parte assistita, possano partecipare, unitamente alla parte e in assenza dei figli minorenni, alla prima e all'ultima convocazione precedente la trasmissione della relazione al Tribunale, nonché a quelle intermedie, ove concordato con i S.S. e sempre che ciò sia utile all'attività programmata, al fine di collaborare al programma di sostegno e nell'interesse della prole.

6. In ogni caso, l'eventuale ricorso ai SS.SS. Dovrà essere successivo e non antecedente all'attività istruttoria (ascolto, CTU, testi, produzioni, ecc.).

7. Costituiscono valido motivo di rifiuto di partecipare alla convocazione congiunta delle parti e di adesione al programma di sostegno eventualmente suggerito dal Servizio Sociale, nonché di accordarsi sull'affidamento, collocazione, frequentazione dei figli e sulla gestione della responsabilità genitoriale, le situazioni di violenza endofamiliare (diretta o assistita), nonché la sussistenza di ordini di protezione ex art. 342 bis del c.c..

Assegnazione e rilascio della casa familiare

Art. 9

Nello stabilire l'assegnazione della casa familiare, si avrà cura di indicare:

- gli estremi catastali identificativi, oltre che l'ubicazione, della stessa;
- il termine perentorio entro il quale la parte non assegnataria dovrà lasciare la casa nella esclusiva disponibilità dell'altra parte.

Trasferimenti immobiliari

Art. 10

Atteso che il trasferimento dell'immobile costituisce modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi in vista della cessazione della convivenza, l'Agenzia delle Entrate (V. circolare Agenzia delle



Entrate 2/E del 21/02/2014), ha stabilito applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla L. 74/87 relativamente agli atti di trasferimento immobiliare disposti nell'ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Poiché le medesime modalità di contribuzione al mantenimento dei figli nati nel matrimonio sono da ritenersi estensibili anche nell'ambito dei rapporti di filiazione extra matrimoniale e che la rapida evoluzione della struttura della famiglia e l'aumentare delle famiglie non fondate sul matrimonio dovrebbe consentire l'estensione delle norme che regolano il trattamento fiscale degli accordi in oggetto, agli atti relativi ai figli ed ai conviventi in crisi, essendo la ragione del beneficio incentrata sulla necessità di ridurre i tempi necessari agli accordi, rendendo meno

dolorosa una difficile fase della vita, soprattutto nell'interesse della prole. In tal senso sembra superfluo rilevare che la causa negoziale del trasferimento fra un convivente e l'altro a favore della loro prole nella crisi della convivenza non differisca in alcun modo dalla causa negoziale dei trasferimenti relativi ai procedimenti di separazione o divorzio.

Tanto premesso si stabilisce che:

1. le disposizioni in favore dei figli devono avvenire in forma di preliminare in favore di terzo prevedendosi la stipula del definitivo dopo l'emanazione del decreto ex art. 337 ter c.c., o del suo passaggio in giudicato, con indicazione della funzione della disposizione e con richiesta di esenzioni fin dall'atto che contiene gli accordi .
2. le attribuzioni tra genitori saranno limitate alle seguenti ipotesi:
 - attribuzione da un genitore all'altro di quote di comproprietà o di proprietà dell'abitazione familiare e pertinenze;
 - attribuzione da un genitore all'altro dei diritti reali relativi a pertinenze e/o accessori dei detti immobili, includendo in tali previsioni eventuali garage con partita catastale diversa e terreni con superficie inferiore a mq. 5.000.
3. Altre attribuzioni più complesse potranno essere previste con l'assunzione di obblighi ai quali le parti provvederanno con successivo atto notarile, attuativo dell'accordo.
4. Contenuto degli atti di disposizione e documentazione da allegare:
 - Corretta identificazione delle parti, comprensiva del codice fiscale
 - Manifestazione di chiara ed inequivoca volontà, ex art. 1376 c.c., di voler trasferire l'immobile e di accettare lo stesso.
 - L'assenza di spirito di liberalità con specifica indicazione che l'attribuzione



costituisce riassetto dei rapporti patrimoniali tra i genitori, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.

-La firma delle parti, per esteso e leggibile in calce all'atto che sarà ripetuta, con le medesime caratteristiche, nel verbale dell'udienza innanzi al Giudice.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza è necessario che gli accordi relativi alle attribuzioni-trasferimenti contengano le disposizioni necessarie ai fini della validità, e trascrivibilità dell'atto ed in particolare:

- l'identificazione catastale e la descrizione dell'immobile;
- l'attestazione, da entrambe le parti, di conformità dello stato di fatto alle planimetrie aggiornate, Tale attestazione dovrà essere contenuta anche nella relazione tecnica di cui in appresso;
- la dichiarazione, da parte della cedente, di conformità urbanistica cui all'art. 40 L.47/1985 e s.m. e i., con indicazione dei titoli in forza dei quali l'immobile è stato edificato e che non siano stati revocati, annullati o dichiarati inefficaci. Descrizione da riportare anche nella relazione tecnica allegata

- la provenienza

- la clausola di regolarità fiscale

- la rinuncia da parte del cedente all'iscrizione di ipoteca legale con esonero espresso del responsabile della competente Agenzia del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

6. A corredo della convenzione le parti dovranno depositarsi agli atti:

- a) Relazione redatta da un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti, al Collegio dei geometri o di altri Albi aventi professionalità equipollenti, abilitati alla libera professione che riporti anch'essa:
- b) L'identificazione catastale dell'immobile;
- c) L'attestazione di conformità dell'immobile dando atto il tecnico di aver verificato, previo accesso, la corrispondenza tra le planimetrie catastali e la situazione reale dell'immobile/i;
- d) l'atto o gli atti di provenienza
- e) titoli di edificazione dell'immobile e degli interventi edilizi effettuati sul medesimo dopo l'edificazione con espressa individuazione delle autorizzazioni, licenze, permessi di costruire ecc.
- f) planimetrie catastali aggiornate dell'immobile che, sottoscritte dalle parti verranno depositate all'udienza fissata per la conferma degli accordi avanti al Giudice a costituire allegato del verbale di udienza e parte integrante della convenzione
- g) Attestato prestazione energetica c.d. APE - redatta da un tecnico(ingegnere,

geometra e professioni equipollenti) abilitato alla professione;

h) all'atto della sottoscrizione dei verbali contenenti le intese attributive dovrà essere allegata la certificazione (ventennale) rilasciata dall'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità Immobiliare di competenza, attestante le formalità (trascrizioni o iscrizioni) eventualmente intervenute dalla data dell'atto di provenienza dell'immobile al momento del rilascio della certificazione ovvero, in alternativa, relazione notarile avente il medesimo contenuto;

i) fotocopia dei documenti d'identità e del CF. delle parti;

l) ispezione ipotecaria aggiornata.

7. La documentazione innanzi indicata dovrà essere comunque, depositata prima della firma del verbale di conferma degli accordi.

Nella convenzione o, in difetto, nel verbale di udienza le parti espressamente si assumono l'obbligo di provvedere alla trascrizione della convenzione, del verbale e del provvedimento che conclude il procedimento all'Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale - Servizio di Pubblicità immobiliare di competenza, formalità che si impegnano a compiere entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento conclusivo, esonerando dal compito gli avvocati e il cancelliere ed esonerando la competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.


Le parti, nella convenzione o, in difetto, nel verbale di udienza, daranno atto che gli avvocati ed il giudice si limitano a ricevere nel verbale le loro dichiarazioni attinenti al trasferimento di proprietà, quale convenzione del procedimento, senza assumere responsabilità in relazione alle indicazioni relative: a) all'esattezza dei dati catastali; b) alla titolarità dell'immobile; c) all'esistenza di oneri e vincoli di qualsiasi genere; d) alla conformità urbanistica; e) alla regolarità impiantistica.

Modifica e/o revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale

Art. 11

1. A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Tribunale fissa con decreto l'udienza ed assegna al resistente termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione, ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni.

2. Nel caso in cui il resistente si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all'udienza di comparizione avanti il Collegio, quest'ultimo procede all'audizione delle parti, con eventuale concessione di termine per replica



se il ricorrente lo richiede.

3. In seguito al deposito della replica il Collegio dispone una nuova comparizione delle parti;

4. La memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, deve contenere tutte le domande e conclusioni del resistente (con l'esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli) e il resistente deve formulare sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro genitore e con formulazione dei capitoli di prova.

5. Il resistente produce, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande .

6. All'udienza avanti il Collegio l'audizione dei genitori avviene congiuntamente. In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l'audizione separata.

7. Il Collegio esperisce, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste dei genitori nel precipuo interesse dei figli minori o dei maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di gravi handicap.

8. Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori viene effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione.

9. Il Collegio, qualora ravvisi l'opportunità di procedere ad attività istruttoria, potrà assegnare in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche.

10. Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti possono essere ammesse dal Collegio e, se effettuate in udienza, può essere assegnato un termine alla controparte per esaminarli e, se del caso, replicare.

11. Nell'eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l'audizione del minore, tale audizione non dovrà avvenire nella prima udienza di comparizione consentendo, in questo modo, al Collegio di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità previste nel Protocollo per l'audizione del minore (all. C del presente protocollo).

12. L'audizione di eventuali sommari informativi dovrà, generalmente, essere disposta dal Tribunale per udienza successiva a quella di prima comparizione. E' auspicabile che l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informativi, già nella prima udienza di comparizione, venga rappresentata ed

adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.

13. All'esito dell'attività istruttoria ed a seguito dell'udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Collegio, prima di adottare le proprie decisioni finali, potrà assegnare alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all'udienza.


14. Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori o i figli maggiorenni portatori di handicap gravi, il Collegio, a conclusione del procedimento, potrà disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Collegio medesimo.

Rinvio a protocolli e prassi già adottate


Integrano il presente protocollo:

- a) Linee guida di massima per contributo mantenimento dei minori
- b) Linee guida per la determinazione delle spese straordinarie
- c) Linee guida per l'ascolto dei minori
- d) Schema quesito al CTU ovvero al Consultorio od ai Servizi Sociali su capacità genitoriali / affidamento / collocazione figli minori
- e) Schema quesito C.T.U. Contabile Estimativa

Il Presidente del Tribunale di Siena



Il Presidente del COA di Siena



Linee guida per la quantificazione del mantenimento del coniuge e dei figli

In tema di quantificazione del contributo economico dovuto da un coniuge all'altro, deve ritenersi obbligato il ricorso prudenziale a criteri oggettivi e predeterminati, idonei ad impedire disparità di trattamento in situazioni obiettivamente simili.

Criteri che, attraverso linee guida condivise e rese pubbliche, possano essere utili anche al non secondario scopo di favorire un accordo, almeno sulle questioni economiche.

Ferma restando la pressoché obbligata assegnazione al genitore affidatario (o anche solo collocatario) dei figli minori della casa familiare, di tale godimento si terrà doverosamente conto nella regolazione delle altre questioni economiche, mentre dovrà essere ribadita l'impossibilità di procedere, in assenza di accordo, all'assegnazione della casa coniugale ad una delle parti nell'ipotesi di mancanza di figli meritevoli di tutela.

Ulteriore criterio di riferimento per il riconoscimento e la quantificazione del mantenimento a favore del coniuge è costituito dalla durata del matrimonio e dal contributo di entrambi i coniugi ai bisogni della famiglia, sia in relazione alle proprie sostanze, sia in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

ART. 1

Criteri di riconoscimento e di quantificazione

Il computo dei redditi, ai fini del riconoscimento e della quantificazione del mantenimento, avrà come riferimento l'importo degli stessi al netto delle ritenute e degli oneri fiscali, nonché degli esborsi eventualmente dovuti per mutui o finanziamenti contratti prima della separazione ed in ragione delle esigenze della famiglia, nonché di quelli ad essa collegati (es.: canone di locazione o mutuo per acquisto di nuova abitazione del coniuge non assegnatario, eventuale assegno di mantenimento per figli, anche frutto di precedenti unioni, o ex coniuge).

La percezione di mensilità aggiuntive oltre la 13a e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l'assegno in misura proporzionale e, comunque, ponderata.

Inoltre, anche al di là di un formale provvedimento di assegnazione, non potrà non tenersi conto del materiale e temporaneo godimento dell'immobile da parte di uno solo dei coniugi.

ART. 2

Quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti

Il Presidente, in sede di udienza ex art. 708 c.p.c., sarà chiamato ad operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all'udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le

Allegato A)

loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.

Tale valutazione impone il superamento delle sole evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, qualora in particolare queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della ricchezza (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali).

ART. 3

Quanto alle statuizioni definitive di natura patrimoniale

Il Giudice Istruttore, al fine di giungere ad una statuizione di natura patrimoniale improntata a criteri di giustizia ed equo temperamento degli interessi, sarà chiamato ad operare una cognizione quanto più possibile approfondita degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro condizioni patrimoniali e di reddito.

Tale valutazione impone il superamento delle sole evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, soprattutto qualora queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della ricchezza (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali, ecc.).

ART. 4

Ipotesi di coniugi senza figli non dotato di redditi propri

Qualora il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito dovrà, innanzitutto, valutarsi se, eventualmente, con il consenso dell'altro coniuge, sia possibile individuare un primo contributo nell'assegnazione della casa coniugale.



Infatti, la disponibilità di una abitazione (soprattutto quando l'immobile sia di proprietà comune e non divisibile) può essere equiparata ad un non indifferente contributo economico, quantomeno in termini di risparmio degli esborsi necessari per il pagamento di onerosi canoni locatizi.

ART. 5

Ipotesi di liquidazione

Avendo riferimento a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative, la liquidazione ipotizzabile è la seguente:

- assegnazione della casa coniugale, solo con il consenso di entrambi i coniugi, in sostituzione del mantenimento o quale integrazione dell'assegno di mantenimento nella misura stabilita



Allegato A)

nell'accordo;

-assegno di mantenimento pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato.

ART. 6

Ipotesi di coniugi senza figli dotato di redditi propri non adeguati

Qualora il coniuge richiedente il mantenimento sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un minimo di autosufficienza economica, non soddisfino l'esigenza di mantenere un tenore di vita comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale), il parametro di riferimento è costituito, in via indicativa, dal differenziale di reddito tra i coniugi.

ART. 7

Ipotesi di liquidazione

a) nell'ipotesi di un coniuge con occupazione produttiva di redditi modesti, la liquidazione dell'assegno potrà essere effettuata, orientativamente, nella misura di:

- 1/4 del reddito del coniuge obbligato detratto il reddito del beneficiario

b) nell'ipotesi di un coniuge con occupazione produttiva di redditi non modesti ma, comunque, con apprezzabile divario rispetto al differenziale di reddito con l'altro coniuge, la liquidazione dell'assegno potrà essere effettuata, orientativamente, nella misura di:

- 1/3 del reddito del coniuge obbligato detratto il reddito del beneficiario

ART. 8

Ipotesi di coniugi con figli

Possono essere indicativamente ipotizzate le seguenti situazioni:

a) Nel caso in cui al coniuge presso il quale sono prevalentemente collocati i figli minori (o i maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di gravi handicap) o affidatario esclusivo ed assegnatario della casa coniugale non sia liquidato alcun assegno per il proprio mantenimento, la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico dell'altro coniuge, da quantificarsi, in via indicativa, nella misura tra 1/6 ed 1/3 avuto riguardo al reddito ed alle capacità patrimoniali dell'obbligato in relazione al numero dei beneficiari e ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, nonché temperato ed adeguato alle esigenze ed all'età dei figli.

b) Nel caso in cui al coniuge presso il quale sono prevalentemente collocati i figli minori (o i maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di gravi handicap) o affidatario esclusivo ed assegnatario della casa coniugale sia liquidato un assegno per il proprio mantenimento,

Allegato A)

nelle situazioni reddituali medie i criteri liquidativi sopra ipotizzati dovranno essere opportunamente temperati, oltre che alle esigenze dei figli in ragione dell'età ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, anche alla opportunità di salvaguardare le esigenze di vita del coniuge obbligato (spesso chiamato ad esborsi per il reperimento di una abitazione).

Tali parametri dovranno essere opportunamente variati con specifico riferimento alla misura dell'assegno liquidato per il mantenimento del coniuge affidatario dei figli.

c) Le anzidette esemplificazioni possono considerarsi applicabili, in linea di principio, anche a situazioni di reddito assai più elevate, peraltro, spesso suscettibili di temperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.

ART. 9

Possibilità di prevedere forme indirette di mantenimento dei figli

In caso di difficoltà di accertamento, anche sommario, delle reali condizioni reddituali dei coniugi, una maggiore presunta disponibilità economico/patrimoniale dell'obbligato consentirà valutazioni e liquidazioni meno uniformi ma, sostanzialmente, più congrue, anche in considerazione della possibilità di garantire ai figli forme indirette di mantenimento (quali, ad esempio: rette scolastiche private; attività integrative; viaggi, vacanze e tempo libero; garanzie assicurative) non sempre quantificabili in modo rigido ed aprioristico.

ART. 10

Presenza di figli nati da altre unioni

I suddetti criteri di quantificazione del mantenimento, sia verso il coniuge che verso la prole, dovendo tener conto delle potenzialità reddituali di entrambe le parti, non può prescindere dalla valutazione degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell'obbligato in presenza di figli nati da precedenti unioni o in conseguenza della nascita di figli da una successiva unione.

Deve essere, pertanto, adeguatamente ridotto l'importo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio legittimo (o naturale) convivente con l'altro genitore (e, parimenti, deve essere ridotto, l'importo dovuto per il mantenimento del coniuge) qualora il suo reddito non sia tale da garantire adeguatamente, oltre il proprio mantenimento, anche quello dei figli nati da una successiva unione.

In tal senso si è espressa anche la Cassazione (cfr. Cass. n. 19194/2015; cass. Civ N. 8227 sez I del 11.4.2011).

ART. 11

Procedimento di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Ferma restando la funzione essenzialmente assistenziale dell'assegno divorzile, i criteri di liquidazione dell'assegno a favore del coniuge non possono essere gli stessi adottati per il



Allegato A)

procedimento di separazione, essendo diversi i presupposti di legge ed occorrendo, di volta in volta, fare riferimento al caso concreto, avuto riguardo alla situazione economico/patrimoniale di entrambi i coniugi, della durata del matrimonio e di ogni altro parametro indicato dalla legge.


Per quanto riguarda i criteri di liquidazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, invece, possono essere considerati in tutto identici a quelli già enunziati con riferimento alla procedura di separazione.

ART. 12


Applicazione al di fuori dei procedimenti di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio

Le presenti linee guida dettate per quanto riguarda la quantificazione del mantenimento a favore dei figli in seguito alla separazione, al divorzio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono intendersi estese ed applicabili a tutti i casi relativi ai procedimenti aventi ad oggetto la quantificazione del mantenimento della prole, a prescindere dall'esistenza, o meno, del rapporto di coniugio tra i genitori.

Il Presidente del Tribunale di Siena



Il Presidente del COA di Siena



All. B)

LINEE GUIDA IN TEMA DI SPESE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E PROCEDIMENTI EX ART. 337-bis C.C.

P R E M E S S A

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie per i figli nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio al fine di ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori.

Le spese ordinarie sono contemplate nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili nell'*an* e/o indeterminabili nel *quantum*.

Nell'ambito delle spese straordinarie, vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che, invece, devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere previa concertazione o, ancora, perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. Queste ultime dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.


Nella quantificazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento si farà riferimento alle capacità patrimoniali dei genitori ed ai loro redditi, tenendo conto dell'importo netto degli stessi, nonché degli esborsi eventualmente dovuti per mutui o finanziamenti contratti prima della separazione ed in ragione delle esigenze della famiglia, nonché di quelli ad essa collegati (es.: canone di locazione o mutuo per acquisto nuova abitazione del coniuge non assegnatario).

Salva diversa previsione il presente protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli.

Art.1

Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd." spese ordinarie"

1. I difensori nella domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nell'assumere i provvedimenti individueranno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., le spese che rientrano nel contributo ordinario per i figli tenuto anche conto dell'importo complessivo dell'assegno di mantenimento.



2. In via generale per spese ordinarie ovvero comprese nell'assegno di mantenimento periodico, si intendono le spese ricorrenti e non particolarmente gravose, in relazione alle capacità dei genitori ed al contributo di mantenimento stabilito.

3. Salvo diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di abitazione –canone di locazione, utenze, consumi-, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica intra annuale –non il corredo di inizio anno scolastico-, la mensa scolastica laddove l'importo dovuto per la stessa sia inferiore al 25% del contributo di mantenimento, i medicinali da banco (non omeopatici).

Art.2

Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento ovvero spese straordinarie extra assegno

1. I difensori, nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle nuove decisioni, dovranno individuare, in modo dettagliato, le spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

2. Per spese straordinarie, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, si intendono quelle che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: occasionalità e/o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale), imprevedibilità.

3. Nell'ambito delle spese straordinarie, vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che devono invece considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione od ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

4. In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno –fra cui le spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche- si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando, che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.

5. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e le attività svolte dal figlio e comunque già in corso non necessitano di nuova concertazione.

Art.3

Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno

Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno si suggeriscono le seguenti linee guida; tali disposizioni sono indicative e possono essere derogate specificatamente su accordo dei genitori.

1. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:

Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola; e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento; f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico; g) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento; h) costi dell'asilo nido, se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;

Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali; d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica; e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;

Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche; b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari; c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante; d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.

Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della prole, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che



le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:

Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso; b) corsi di specializzazione o master; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;

Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale *ut supra* previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei; b) spese di custodia (*baby sitter*), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicesime e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) soggiorni estivi di studio e sportivi; e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli; f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;

Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od *intra moenia*; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.

Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della prole, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Criteri di suddivisione dell'onere relativo alle spese straordinarie tra i genitori

I difensori nella domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nell'assumere i provvedimenti, determineranno le modalità di partecipazione alle spese extra assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e la percentuale di spese extra mantenimento che sarà carico a ciascun genitore, sarà stabilita secondo il criterio di proporzionalità ex art. 337 ter, IV comma c.c.; di conseguenza è possibile che le spese siano ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.

Art. 5

Onere di concertazione e modalità della stessa

1. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore a mezzo e-mail, fax, sms, messaggio whatsapp o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
2. Resta inteso che le scelte di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione e salute) dovranno essere condivise tra i genitori salvo il caso di affidamento esclusivo, mentre le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
3. In caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte debbono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori, al fine della ripartizione delle spese medesime.

Art. 6

Onere di documentazione delle spese extra assegno

1. Tutte le spese extra assegno di cui all'art.3) del presente protocollo dovranno essere documentate.
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio e, ove sussistente e necessaria (*ad exemplum* per visite private urgenti e per l'acquisto di farmaci o per esami clinici) dalla relativa prescrizione medica.

Art. 7

Modalità e termini di restituzione e/o corresponsione delle spese extra – assegno

1. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax, raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione; il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.



3. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore a 500 euro si suggerisce, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, di indicare un termine precedentemente all'esborso, affinché i genitori mettano a disposizione per la propria spettanza la somma necessaria almeno tre giorni prima del pagamento.

4. In considerazione delle rispettive condizioni economiche, potrà essere previsto che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale a suo carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento, oppure adottare il criterio di suddivisione delle spese per capitoli in via preventiva fra i genitori, con il relativo conteggio e conguaglio a cadenza trimestrale.

5. Il grave e reiterato inadempimento del genitore tenuto al rimborso sarà valutato dal Giudice al fine della rideterminazione dell'assegno di mantenimento, comprensivo in tal caso anche delle spese straordinarie forfetariamente calcolate.

Art. 8

Assegni al nucleo familiare, detrazioni e deduzioni fiscali

1. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore presso cui i figli vivono e costituiscono una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione del giudice.

2. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.


3. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

4. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.

Il Presidente del Tribunale di Siena



Il Presidente del COA di Siena



MODALITA' PER L'ASCOLTO DEL MINORE

L'audizione dei minori nel processo va eseguito con modalità adeguate e consone alla loro sensibilità. L'audizione del minore non deve assolutamente diventare occasione di strumentalizzazioni e suggestioni ad opera di genitori e di terzi; pertanto, al fine di garantire una perfetta applicazione della normativa, si indicano i criteri di base affinché detti principi vengano rispettati per l'audizione del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano.

Art. 1.-Limiti all'ascolto

Fermo restando che l'ascolto:

- a) rappresenta per il minore un'occasione per esprimere le proprie opinioni, i propri dubbi, le proprie incertezze, le proprie paure;
- b) è uno strumento per consentire al Giudice di formarsi un'opinione più completa del caso sottoposto alla sua valutazione;
- c) non è un mezzo di prova.

In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di esercizio della genitorialità e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la controversia riguardi esclusivamente gli aspetti economici.

L'ascolto del minore verrà disposto, su richiesta delle parti o d'ufficio, unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza extra matrimoniale); nel caso di procedimenti consensuali potrà essere disposto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario.

L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore .

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore ad anni dodici, il giudice potrà avvalersi della competenza di un esperto per la valutazione anche della "capacità di discernimento", o della difficoltà o pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

Art. 2. - Tempi dell'ascolto giudiziario

L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, possibilmente in orari pomeridiani e compatibilmente con le frequentazioni scolastiche, in un ambiente adeguato ed a porte chiuse.

Il Giudice impartirà disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia in riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

Prima della audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

Art.3.- Ascolto diretto e "competenze integrate"

L'ascolto, con riferimento anche all'età del minore, verrà effettuato dal Giudice, ovvero, se dal caso, alla presenza di un ausiliario, esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. L'incontro sarà verbalizzato, anche in forma sommaria, ma il Giudice potrà anche disporre (comunicandolo preventivamente alle parti ed al minore) che non venga verbalizzata alcuna delle dichiarazioni rese dal minore e ciò al fine di favorire la migliore spontaneità di quanto il



minore riferirà.

Art.4.- Presenza della parti e dei difensori

L'audizione del minore si svolgerà unicamente alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale CTU o ausiliario. Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Costoro presteranno consenso ad allontanarsi dall'aula nel corso della audizione.

In ogni caso, prima dell'audizione del minore, (senza la presenza del minore), i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo in ossequio al diritto ad una assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal Giudice positivamente.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli successivamente anche insieme.

Il giudice eviterà di rivolgere domande dirette sulle sue preferenze tra i genitori e con quale di essi preferisca essere collocato. Preferibilmente si lascerà che il minore si esprima liberamente.

Art. 5.- Doveri di astensione dell'avvocato ed informazioni alle parti

In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.

L'avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale.

Art. 6.-Informazione del minore

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.

Art. 7.- Eccezioni

Costituiscono eccezioni a tali modalità di ascolto del minore i casi di maltrattamento assistito per gli effetti che gli stessi hanno sulla salute e la sicurezza dei minori, come indicati dalla Convenzione di Istanbul, specificamente agli artt. 26 e 31.


La sicurezza, in questi casi, è il primo valore da assumere come parametro di riferimento per l'audizione del minore, per cui il diritto al rapporto equilibrato con i due genitori, come proposto dall'art. 337 ter c.c., diviene diritto secondario rispetto al diritto costituzionalmente prioritario alla salute ed alla sicurezza personale.

Pertanto, in caso di violenza endofamiliare, l'ascolto del minore sarà disposto secondo le modalità dell'audizione "protetta" e nel rispetto di tutte le misure idonee alla tutela del minore.

N.B. La Cassazione a Sezioni Unite N. 10959 del 16 marzo 2016 chiarisce e fa proprie tutte

le enunciazioni della convenzione di Istanbul e ci riporta al tema dell'interpretazione conforme che è un dovere istituzionale e norma giuridica prioritaria.

Il Presidente del Tribunale di Siena



Il Presidente del COA di Siena



All. D)

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PSICOLOGICA


Nell'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale o il G.I. dispongano l'espletamento di una consulenza psicologica si suggerisce il seguente quesito di ordine generale da assegnare: "Previa opportuna indagine psicodiagnostica, anche mediante la somministrazione di test specifici, accerti il C.T.U.:

- 1) il profilo psicologico di ciascun genitore anche al fine di valutarne la funzione genitoriale e la capacità di garantire a il/la minore una crescita sana ed equilibrata;
- 2) la qualità delle relazioni del minore con entrambi i genitori ed i rami parentali;
- 3) le effettive potenzialità di cooperazione tra i genitori, l'esistenza di una disponibilità reciproca nell'assicurare al minore l'accesso all'altro genitore o, di contro, l'eventuale sussistenza di disfunzioni relazionali;
- 4) le migliori condizioni di collocamento del minore e di frequentazione col genitore non convivente, tenuto conto anche delle risorse presenti nella famiglia in senso ampio;
- 5) l'opportunità di un eventuale intervento terapeutico a sostegno della relazione genitore/figlio e, nell'affermativa, la forma e la modalità dell'intervento stesso, nonché gli obiettivi del programma proposto.


Nella redazione della relazione è auspicabile che il C.T.U. adotti i seguenti criteri:

- a) presentazione del quesito;
- b) presentazione della metodologia, quale premessa scientifica, da cui si declina il modus operandi del CTU;
- c) calendario peritale;
- d) esame della documentazione disponibile;
- e) presentazione del contesto psicologico e relazionale e sociale delle parti coinvolte;
- f) presentazione dei contesti relazionali di origine e di prossimità sociale (terzi significativi);
- g) analisi delle informazioni ottenute da eventuali contatti con operatori sociali, sanitari, scolastici o da eventuali precedenti relazioni redatte, acquisite agli atti;
- h) eventuali risposte alle controdeduzioni dei consulenti di parte;
- i) conclusioni e risposte ai quesiti, con riguardo alla presentazione delle ipotesi prognostiche di quel particolare nucleo familiare.

Il Presidente del Tribunale di Siena



Il Presidente del COA di Siena



. ALL. E)

QUESITO PER C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA

Il C.T.U., tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, espletata ogni indagine utile al riguardo, compiute le ricerche necessarie e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria anche presso gli istituti bancari con i quali intrattengono rapporti, in forza di autorizzazione oggi espressa dalle parti stesse, accerti quale sia la capacità reddituale e patrimoniale delle parti in causa. A tale scopo accerti l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali risultanti.

